

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Sull'ordine dei lavori	408
DL 411/99: Finanziamento oneri SSN C. 6545 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	408
C. 5978, approvato dal Senato. Midollo osseo (Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione</i>)	409
Legge finanziaria 2000. C. 6557 Governo (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	410
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002. C. 6558 Governo (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	410
ALLEGATO 1 (<i>Parere sui disegni di legge</i>)	414
Sull'ordine dei lavori	413
AVVERTENZA	413

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 23 novembre 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame del decreto legge 411/99, indi del nuovo testo dell'atto Camera 5978, per passare successivamente all'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio.

La Commissione approva.

DL 411/99: Finanziamento oneri SSN. C. 6545 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 411 interviene per ripianare parzialmente il fabbisogno di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi dal 1995 al 1997, utilizzando l'accantonamento di 3 mila miliardi previsto dalla legge finanziaria del 1999. Si tratta dunque di un provvedimento che finanzia i bilanci regionali, nelle more dell'accertamento delle definitive occorrenze finanziarie, che sarà effettuato sulla

base delle procedure stabilite dall'articolo 28 della legge 448 del 1998 (cosiddetto patto di stabilità interno). Il presidente fa presente che il problema del disavanzo progressivo relativo alla spesa sanitaria, che le regioni stimano sino al 1999 in un ammontare di oltre 35 mila miliardi, comporta gravi riflessi negativi sulle finanze regionali, determinando da un lato una scarsa liquidità delle aziende sanitarie e dall'altro rappresentando un ulteriore fattore di indebitamento attraverso la quota interessi. Il finanziamento in oggetto, pertanto, anche se parziale e da considerare aggiuntivo rispetto allo stanziamento di 15 mila miliardi previsto dalla legge finanziaria 2000 per un triennio, appare urgente e necessario per i bilanci regionali.

In conclusione, il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) è dell'avviso che, se da un lato si possono comprendere le annose richieste delle regioni tendenti ad ottenere un adeguato finanziamento per il servizio sanitario, dall'altro rimane irrisolto il problema di conoscere quale sia l'effettiva entità delle entrate destinate al settore dell'assistenza sanitaria, a fronte di un ammontare di spese invece ben noto. Dichiarò pertanto la propria astensione.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che nel corso della prossima settimana è prevista un'audizione del Ministro della sanità, in occasione della quale potranno essere svolti gli opportuni approfondimenti, sia pure in una prospettiva di carattere generale tendente a definire il nuovo ruolo delle regioni e delle politiche sanitarie nazionali dopo la recente riforma di cui alla legge n. 419 del 1998 e al decreto legislativo n. 229 del 1999. Precisa che tale audizione si inserisce in un più ampio programma di procedure informative con esponenti del Governo tese a verificare il rapporto tra Stato e regioni nei vari settori dell'amministrazione pubblica.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ringra-

ziare il Presidente per l'iniziativa annunciata, riterrebbe opportuno che fosse reso disponibile ai parlamentari con sufficiente anticipo un quadro preciso delle audizioni che si intendono svolgere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

C. 5978, approvato dal Senato.

Midollo osseo.

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f. f.*, riferisce che il trapianto di midollo osseo è la principale tra le tecniche terapeutiche che hanno consentito negli ultimi anni di trattare con successo un insieme di patologie ematologiche, come leucemie e talassemie.

Al fine di facilitare la ricerca di donatori compatibili per i pazienti che non li ritrovano all'interno della famiglia, è stato realizzato presso l'ospedale Galliera di Genova un registro di donatori di midollo osseo che è diventato rapidamente un importante punto di riferimento internazionale. Il progetto di legge in esame, approvato dal Senato in un testo che unifica proposte presentate da tutte le parti politiche, riconosce quale unico registro di interesse nazionale il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova. Al fine di promuovere la donazione di midollo, che ha carattere volontario e gratuito, sono previste anche disposizioni in materia di tutela dei lavoratori donatori. L'articolo 6 stabilisce le modalità di copertura delle spese per le prestazioni inerenti alle attività di trapianto di midollo osseo. L'articolo 7 fa rinvio all'articolo 15 della legge n. 107 del 1990 per la disciplina dell'importazione e dell'esportazione di midollo osseo a scopo di trapianto, mentre l'articolo 8 demanda a un regolamento di

attuazione la definizione della disciplina delle attività del Registro nazionale. L'articolo 9 istituisce presso il Ministero della sanità, con funzioni consultive e promozionali, la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, che svolge attività consultiva e propositiva, formata da dieci membri (esperti e rappresentanti delle associazioni di donatori e pazienti) e presieduta dal Ministro.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione il Presidente segnala l'articolo 3, che prevede la possibilità per le regioni di istituire registri regionali o interregionali presso i laboratori di riferimento per la tipizzazione tessutale. Le attività dei registri regionali sono coordinate dal registro nazionale (articolo 2, secondo comma). Le spese di iscrizione ai registri regionali e per le indagini tese alla verifica di compatibilità sono a carico del servizio sanitario nazionale; le tariffe per le prestazioni non sanitarie sono stabilite dal Ministro della Sanità (articolo 6).

In conclusione, il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole con una osservazione alla commissione di merito affinché valuti l'opportunità di integrare la composizione della Commissione nazionale di cui all'articolo 9 con rappresentanti delle regioni.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Tarcisio ANDREOLLI (PPI) e Antonio PIZZINATO (DS), la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal Presidente.

Legge finanziaria 2000. C. 6557 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.

C. 6558 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi decreti delegati di attuazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

A) con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non imputabili alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della sanità per regolazioni debitorie. *Sotto tale profilo il parere è pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n. 6557:*

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-bis. In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle effettive occorrenze finanziarie

del servizio sanitario nazionale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000, ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con intesa nella Conferenza Stato-regioni;

B) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'organo elettivo nella gestione del patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli enti locali da una legge organica (L. 142 del 1990 come modificata dalla L. 265 del 1999);

C) con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che appare preordinato ad assicurare la piena copertura delle risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi, tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti

locali e Stato). Al riguardo si condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e 136 del 1999;

D) con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire dal 1° gennaio 2001.

Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:

« All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma 14-bis: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano a tutte le regioni ed enti locali a partire dal 1° gennaio 2001 ».

E) per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei servizi e i processi aggregativi tra comuni previsti dall'articolo 6 della legge n. 265 del 1999 (fusioni e unioni), destinando adeguate risorse allo scopo.

F) per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale

provinciale sull'energia elettrica (18-22 lire per Kwh) che non potesse essere riassorbito dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:

«All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo».

Il Presidente Mario PEPE afferma di condividere la sostanza della proposta della relatrice, che appare in linea con le istanze che provengono dal sistema delle autonomie.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) riterrebbe opportuno, con riferimento alla lettera E) della proposta di parere, che la Commissione proponesse la previsione di adeguati stanziamenti finalizzati all'attuazione dei processi di costituzione delle città metropolitane. Inoltre, sarebbe a suo avviso necessario incentivare in misura adeguata le regioni a dare attuazione alla normativa del 1992 relativa all'eliminazione dell'amianto.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta della relatrice che valorizza particolarmente le istanze delle regioni e degli enti locali, ricorrendo alla formula del parere condizionato, rileva come il meccanismo di funzionamento del patto di stabilità porti a risultati non equi in quanto a suo avviso esso non risulta rapportato alla dimensione del deficit dei vari enti territoriali. Riterrebbe quindi opportuno inserire una valutazione critica in tal senso nella lettera B) della proposta. Con riferimento alla lettera E) della proposta medesima chiede poi che anche le comunità montane siano ricomprese fra i soggetti ivi presi in considerazione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), in merito alla questione del sistema della

tesoreria unica, ricorda come la sua istituzione sia stata resa necessaria al fine di evitare le gravi distorsioni derivanti dal fatto che in precedenza le regioni e gli enti locali erano posti nella condizione di lucrare interessi sulle somme ad essi trasferite dal centro attraverso l'indebitamento del bilancio statale. È quindi condivisibile la richiesta di un superamento del sistema della tesoreria unica in quanto riferita esclusivamente alle risorse proprie degli enti territoriali e non ai trasferimenti statali. Con riferimento all'intervento del senatore Pizzinato, condivide la sua proposta relativa al problema dell'incentivazione di programmi e interventi volti all'eliminazione dell'amianto, mentre per quanto concerne le città metropolitane osserva che la creazione di tali nuovi organismi non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) ritiene che a tale scopo basterebbero risorse non ingenti, che peraltro sono senz'altro indispensabili per avviare il processo di costituzione delle città metropolitane.

Il Presidente Mario PEPE ritiene a sua volta che la Commissione potrebbe esprimersi nel senso di segnalare l'esigenza del finanziamento di tale fase di avvio.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) reputa che tutt'al più potrebbe prevedersi una dotazione finanziaria strettamente indispensabile allo scopo, restando inteso che le città metropolitane a regime devono funzionare « a finanza invariata ».

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) dichiara voto contrario sulla proposta, in quanto essa esprime una valutazione positiva su una manovra finanziaria che appare non solo non condivisibile nei contenuti, ma anche aleatoria sotto il profilo della sua concreta realizzazione.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, condivide quanto osservato dal senatore Andreolli relativa-

mente alla questione della tesoreria unica, riformulando in modo più esplicito la condizione di cui alla lettera D). Inoltre, aderisce alla richiesta del senatore Gubert di ricomprensere le comunità montane nell'osservazione di cui alla lettera E). Per quanto concerne la proposta del senatore Pizzinato relativa alle città metropolitane, conviene sull'opportunità di prevedere appositi mezzi finanziari, finalizzati peraltro alla sola fase costitutiva delle città metropolitane medesime. Quanto invece alla questione dell'eliminazione dell'amianto è dell'avviso che essa dovrebbe essere affrontata nell'ambito della commissione di merito in quanto altrimenti risulterebbe eccessivo il numero di problematiche che, per la loro rilevanza, diretta o indiretta, con il sistema delle autonomie, dovrebbero essere analogamente trattate dalla Commissione.

Previa dichiarazione di astensione del senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni e condizioni, come conclusivamente riformulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nel ricordare di aver sollevato, nella seduta del 20 ottobre scorso, la questione dello svolgimento in Commissione di un'interrogazione vertente sul bilancio

della regione Liguria, chiede al Presidente se la richiesta possa trovare accoglimento.

Il Presidente Mario PEPE precisa che, data la natura bicamerale della Commissione, non appare in essa procedibile lo svolgimento di un'interrogazione. Si riserva peraltro di affrontare le questioni sottostanti all'interrogazione stessa attraverso gli strumenti procedurali propri della Commissione.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), pur prendendo atto della disponibilità del Presidente a prendere in esame le questioni sostanziali da lui segnalate, ritiene incomprensibile che presso la Commissione per le questioni regionali, che si caratterizza per essere l'unica ad avere rilevanza costituzionale, non possa essere svolta un'interrogazione concernente una materia di sua competenza.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato della Repubblica

Interventi settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (S. 4276 Governo, approvato dalla Camera).

ALLEGATO

Legge finanziaria 2000 (C. 6557)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (C. 6558).****PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge c. 6557, recante: « Legge finanziaria 2000 » e C. 6558, recante: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 »;

valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi decreti delegati di attuazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

A) con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non imputabili

alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della sanità per regolazioni debitorie. *Sotto tale profilo il parere è pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n. 6557:*

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-bis. In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000, ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con intesa nella Conferenza Stato-regioni;

B) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'or-

gano elettivo nella gestione del patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli enti locali da una legge organica (L. 142 del 1990 come modificata dalla L. 265 del 1999);

C) con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che appare preordinato ad assicurare la piena copertura delle risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi, tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti locali e Stato). Al riguardo si condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e 136 del 1999;

D) Con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire dal 1° gennaio 2001.

Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:

« All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma 14-bis: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano a tutte le regioni ed enti locali a partire dal 1° gennaio 2001, relativamente alle risorse proprie ».

E) Per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei servizi e i processi aggregativi tra comuni previsti dall'articolo 6 della legge n. 265 del 1999 (fusioni e unioni), comprese le comunità montane, destinando adeguate risorse allo scopo. Appare inoltre necessario prevedere adeguate risorse ai fini del processo di costituzione delle città metropolitane.

F) Per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale provinciale sull'energia elettrica (18-22 lire per Kwh) che non potesse essere riassorbito dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:

« All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo ».